

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati » .....	83
--	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	88

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 27 aprile 2016.*

**Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 aprile 2016, il relatore ha presentato una proposta di documento finale, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso la propria valutazione favorevole.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), fa presente di aver segnalato al relatore l'opportunità di integrare la proposta di documento finale da lui presentata su alcuni specifici punti. In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), concernente l'opportunità di misure compensative rivolte a favorire il ricambio degli apparecchi televisivi, con specifico riferimento alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, potrebbe essere opportuno precisare che non si considerano economicamente svantaggiate le famiglie che sono titolari di un abbonamento alla *pay-tv*. Sempre per quanto concerne le indicazioni contenute nella citata lettera *a*), osserva altresì che le misure compensative dovrebbero essere destinate all'acquisto di nuovi apparecchi dotati, oltre che del sintonizzatore T2 anche di sistemi di ricezione della tv satellitare e della tv via cavo, nonché di connessione ad *internet*, in modo da essere in grado di avvalersi degli sviluppi tecnologici relativi a piattaforme diverse dal digitale terrestre; rileva che ciò permetterebbe infatti all'Italia di affrontare in futuro con minor difficoltà rispetto a quanto accade oggi decisioni a livello internazionale e dell'Unione europea che sottraggano al digitale terrestre ulteriori porzioni dello spettro frequenziale per destinarle alle comunicazioni elettroniche senza fili. Sottolinea infine come a suo giudizio sia necessario precisare nel documento finale che la migrazione dovrebbe aver inizio dalla *pay-tv*, proprio in ragione del fatto che si tratta di un servizio di cui beneficiano le fasce della popolazione in condizioni economiche migliori.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di documento finale è stata impostata in modo da agevolare il passaggio dell'utilizzo della banda di frequenza dei 700 MHz dai servizi televisivi a quelli di comunicazione elettronica senza fili riducendo al minimo gli oneri e le difficoltà per l'intera popolazione. Ciò non toglie che gli incentivi auspicati nel documento stesso per il cambio e l'adeguamento tecnologico degli apparecchi televisivi siano riservati prioritariamente o esclusivamente alle categorie economicamente svantaggiate, che saranno individuate secondo i parametri usualmente adottati, i quali fanno riferimento in particolare al reddito familiare. Per queste ragioni non ritiene opportuno inserire riferimenti alla *pay-tv*, né per quanto concerne l'individuazione delle categorie svantaggiate, né per quanto riguarda ordini di priorità nella migrazione. Per le ragioni indicate ritiene opportuno mantenere il testo della proposta di documento finale presentato nella seduta del 21 aprile scorso, sottolineando peraltro che tale documento risulta pienamente in linea con le finalità evidenziate dal collega Romano nel proprio intervento.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dal relatore nella seduta del 21 aprile 2016 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267) ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura.

Il provvedimento è costituito di 12 articoli e fissa, all'articolo 1, i principi fondamentali. In primo luogo si sancisce che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto. A questo scopo si prevede la predisposizione di strumenti e la promozione di interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri da porre in essere a tutti i livelli istituzionali (Stato, regioni, enti locali).

Il primo strumento individuato è il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (articolo 2), predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli obiettivi del piano sono individuati tenendo conto di alcune finalità generali previste dall'articolo 2

(diffusione dell'abitudine alla lettura, promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, della dimensione interculturale della lettura, ecc.). Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che verrà riorganizzato per svolgere le funzioni previste dalla proposta di legge in esame.

Il secondo strumento è rappresentato dai Patti locali per la lettura che prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento (articolo 3). Per entrambi gli strumenti citati si prevede la necessità di destinare le risorse necessarie alla relativa attuazione. Si prevede inoltre che, a determinate condizioni, un ente locale possa ottenere la qualifica di « Città del libro ».

L'articolo 4 contiene alcuni aspetti di interesse per la Commissione in quanto, nel rimandare a decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione delle caratteristiche e degli standard ai quali le biblioteche pubbliche devono adeguare l'erogazione dei propri servizi, stabilisce la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica, trattando pertanto anche delle pubblicazioni in formato elettronico. Allo stesso decreto è altresì demandata la determinazione di attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e a istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione.

L'articolo 5 riguarda il sistema delle reti di biblioteche attraverso progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

L'articolo senza dubbio più interessante in relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione è l'articolo 6, che prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, archivi, musei, di scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, nonché della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo. Secondo i principi che da sempre sostiene la nostra Commissione, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati. Viene affidato al Servizio bibliotecario nazionale il compito di procedere all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti appena ricordati e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. Sono inoltre stabilite le condizioni alle quali i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione nonché a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti. Si prevede un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al quale imputare i fondi per favorire le iniziative di digitalizzazione.

L'articolo 7 riguarda la promozione della lettura nelle scuole realizzata, in primo luogo, attraverso l'istituzione di Reti di biblioteche; è previsto un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istitu-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado e si prevede altresì l'integrazione delle stesse nel sistema delle biblioteche nazionali, regionali e locali, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Si prevede che le biblioteche scolastiche promuovano programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

Di interesse per la nostra Commissione anche la previsione dell'articolo 8 che istituisce una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. La carta è assegnata a contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dell'ISEE (per la citata iniziativa si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro). Oltre a tale iniziativa si prevede che il Centro per il libro e la lettura promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione.

L'articolo 9 istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali che viene affidato in gestione al Centro per il libro e la lettura.

L'articolo 10 stabilisce disposizioni a sostegno delle librerie indipendenti (in particolare si prevede che il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti sia ridotto del 30 per cento e un credito d'imposta per i gestori delle librerie medesime). L'articolo 11 individua la copertura finanziaria e l'articolo 12 le disposizioni finali.

In conclusione la proposta di legge si presenta interessante sotto diversi aspetti. Per quanto di interesse della Commissione sottolineo come siano sostanzialmente condivisibili le scelte in tema di digitalizzazione e di utilizzo di standard aperti e

idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file, nonché il riconoscimento dell'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti indicati nella legge e il loro riuso, a condizione che non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi.

Sulla base delle considerazioni svolte nella propria relazione, presenta una proposta di parere favorevole sul testo (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final);

premessi che:

la proposta di decisione in esame, all'articolo 1, paragrafo 1, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz (cosiddetta « banda dei 700 MHz ») per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; ciò comporta che, a partire da tale data, l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz sarà riservato esclusivamente ai soggetti in grado di fornire i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate a livello di Unione europea;

all'articolo 1, paragrafo 2, si prevede che, per assicurare le modalità di uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente a quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri concludano tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017;

all'articolo 2, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 1, si stabilisce che entro il 30 giugno 2022 gli Stati

membri autorizzino il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenza suddetta;

all'articolo 4, con riferimento alla banda di frequenza 470-694 MHz (« banda al di sotto dei 700 MHz »), la proposta di decisione prevede che gli Stati membri rendano disponibile tale banda o parte di essa per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, precisando che, se gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo *downlink*;

all'articolo 5, si stabilisce che gli Stati membri entro il 30 giugno 2017 debbano adottare e rendere pubblici gli interventi e la relativa tempistica (« tabella di marcia nazionale ») necessari ad assicurare l'adempimento delle disposizioni in materia di uso delle bande di frequenza 694-790 MHz e 470-694 MHz dettate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4; nella « tabella di marcia » gli Stati membri forniscono anche informazioni sulle misure che intendono adottare per limitare l'impatto sul pubblico che deriverà dalla transizione nell'uso della banda 694-790 MHz dai servizi di media audiovisivi a quelli di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, anche con riferimento alla di-

sponibilità di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva;

all'articolo 6 si prevede una nuova valutazione, nel 2025, degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici connessi all'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz, in esito alla quale la Commissione europea riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, valutando l'eventuale necessità di proporre modifiche relative all'uso della suddetta banda di frequenza;

la proposta di decisione, secondo quanto indicato nelle premesse, è dettata dalla volontà di assicurare a livello di Unione europea una coordinata transizione all'utilizzo della banda di frequenza 694-790 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in relazione alle esigenze derivanti dal rapido aumento del traffico *Internet* mobile, a sua volta dovuto principalmente alla fruizione di contenuti video;

occorre peraltro rilevare che, rispetto a tali finalità, interamente condivisibili, le prescrizioni proposte dalla Commissione europea non considerano la notevole varietà delle modalità di diffusione radiotelevisiva, per quanto concerne le piattaforme utilizzate, che si registra nei diversi Stati membri e sembrano assumere come riferimento esclusivamente gli Stati membri che si trovano in una fase più avanzata nel processo di transizione dell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz dall'utilizzo televisivo ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;

in particolare le proposte della Commissione europea non tengono conto della peculiarità della situazione di Stati come l'Italia, nei quali la trasmissione attraverso la tecnologia digitale terrestre ha un rilievo fondamentale e assolutamente predominante per la diffusione dei contenuti audiovisivi in chiaro, compreso il servizio pubblico; la banda di frequenza 694-790 MHz è, infatti, attualmente occu-

pata per oltre il 60 per cento da operatori di rete nazionali e per la restante parte è quasi integralmente utilizzata da emittenti locali, con diritti d'uso in scadenza nel 2032; dopo che l'Italia, nei tempi previsti a livello di Unione europea, ha provveduto a destinare ai servizi mobili a banda larga senza fili la banda di frequenza 790-862 MHz (« banda degli 800 MHz »), l'assegnazione a tali servizi anche della banda di frequenza 694-790 MHz comporterà la riduzione da 40 a 28 dei canali UHF a disposizione degli operatori di rete radiotelevisivi, i quali dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi confinanti;

la situazione sopra descritta, che richiede la definizione e l'attuazione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete radiotelevisivi nelle frequenze che rimarranno disponibili, non rende realistico il termine del 30 giugno 2020 per la transizione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga senza fili;

è necessario altresì considerare i tempi necessari per la diffusione tra gli utenti del nuovo *standard* per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e del sistema di codifica HEVC, i quali, permettendo un più efficiente utilizzo dello spettro, possono agevolare la liberazione della banda di frequenza 694-790 MHz; i due processi, pertanto, anche al fine di evitare aggravii di costi per gli operatori televisivi e per gli utenti, dovrebbero attuarsi in modo quanto più possibile coordinato;

in ogni caso, considerata la composizione degli apparecchi riceventi in uso in Italia in relazione al sistema di trasmissione e alla codifica, dalla quale risulta una presenza ancora molto consistente di apparecchi che adottano le tecnologie di prima generazione (apparecchi con *standard* di trasmissione DVB-T e codifica MPEG-2), risultano necessarie azioni incentivanti nei confronti degli utenti, debitamente autorizzate sulla base della normativa dell'Unione europea, per favorire il rinnovo degli apparecchi, che, a

sua volta, faciliterà l'adozione di sistemi di trasmissione idonei a permettere un più efficiente utilizzo dello spettro;

occorre in proposito ricordare che il Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy nel settembre 2014 sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello, presieduto dallo stesso Lamy, sul futuro utilizzo della banda UHF (470-790 MHz), proponeva, al termine di un'ampia e approfondita attività di analisi e di confronto con gli operatori dei settori coinvolti, l'assegnazione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga nel 2020, con un margine di flessibilità di due anni in più o in meno, proprio per tener conto delle diverse condizioni del mercato televisivo nei singoli Stati membri;

il 19 febbraio 2015 il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, ha adottato un parere in cui si afferma che i singoli Stati membri devono avere la facoltà, per giustificati motivi, di ritardare di due anni oltre la data del 2020 l'assegnazione della banda dei 700 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;

nella determinazione del termine entro cui la banda di frequenza dei 700 MHz dovrà essere assegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili occorre pertanto mantenere quella flessibilità necessaria per garantire anche agli Stati membri, come l'Italia, in cui la fornitura di servizi audiovisivi mediante la piattaforma del digitale terrestre ha la più ampia diffusione, una transizione ordinata e priva di oneri aggiuntivi per gli utenti e per le imprese del settore radiotelevisivo;

le proposte della Commissione europea di cui all'articolo 4 dell'atto in esame implicano la possibilità che gli Stati membri possano autorizzare, già prima della nuova valutazione prevista per il 2025, l'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz per sistemi terrestri in grado

di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva; occorre d'altra parte salvaguardare l'uso primario di tale banda per la fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre, tenendo conto dell'esigenza degli operatori di tale settore di disporre di un orizzonte temporale adeguato in cui programmare la propria attività, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e di mercato;

anche riguardo a questo aspetto è opportuno richiamare le indicazioni contenute nel Rapporto Lamy, che ha evidenziato l'esigenza di offrire alla trasmissione televisiva in digitale terrestre adeguate rassicurazioni per gli investimenti che dovrà effettuare, per cui, come si afferma nel citato Rapporto, risulta necessario garantire ad essa l'accesso alla banda di frequenza 470-694 MHz fino al 2030, mantenendo fino a tale data riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre l'uso primario della suddetta banda di frequenza e prevedendo un'ulteriore valutazione nel 2025;

invita le competenti istituzioni dell'Unione europea e il Governo italiano ad assumere tutte le appropriate iniziative perché nell'*iter* di definizione e approvazione della decisione in esame si tenga conto delle seguenti osservazioni:

1) risulta opportuno, in linea con le conclusioni del Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sul futuro utilizzo della banda UHF e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), richiamati in premessa, prevedere che gli Stati membri possano ritardare per un massimo di due anni il termine stabilito alla fine del 2020, entro cui autorizzare l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in modo da tener conto delle particolari esigenze di utilizzo dello spettro connesse alle condizioni nazionali della fornitura dei servizi di media audiovisivi;

2) risulta opportuno, sempre in linea con le conclusioni del Rapporto Lamy e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), prevedere che l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz sia riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030, escludendo, fino a tale termine, o, in ogni caso, fino al termine che sarà fissato sulla base degli esiti della nuova valutazione prevista per il 2025, la possibilità di autorizzare l'uso della suddetta banda di frequenza per sistemi terrestri destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva;

3) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di decisione, risulta opportuno, a livello di Unione europea, valutare in senso favorevole l'eventuale adozione da parte degli Stati membri, ove ne riscontrino l'esigenza, di misure che favoriscano l'acquisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti e i necessari adeguamenti tecnologici da parte degli operatori radiotelevisivi, considerando con particolare attenzione le iniziative che possono facilitare il coordinamento tra il processo di transizione nell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz e l'effettiva diffusione tra il pubblico del nuovo *standard* per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e delle codifiche più avanzate, i quali permettono un più efficiente utilizzo dello spettro e possono pertanto rendere assai più agevole la liberazione della suddetta banda di frequenza;

evidenza altresì al Governo, per quanto concerne i profili di competenza

nazionale connessi alle previsioni della proposta di decisione in esame, l'opportunità di:

a) prendere in considerazione, sulla base di un'attenta verifica delle caratteristiche degli apparecchi riceventi in uso nel Paese, iniziative volte a sostenere, sia attraverso un'adeguata informazione, sia attraverso misure compensative rivolte in particolare alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, la diffusione tra gli utenti di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie, anche al fine di permettere un uso più efficiente dello spettro, tenendo conto al riguardo anche dei costi connessi allo smaltimento dei vecchi apparecchi;

b) individuare le modalità più idonee per assicurare una adeguata capacità trasmissiva alle emittenti locali, tenuto conto della particolare rilevanza che tale settore assume nel nostro Paese, anche in relazione alla spiccata individualità, sotto il profilo storico, culturale ed economico, delle diverse aree del territorio nazionale;

c) per quanto concerne il settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, individuare le iniziative che, in prospettiva, consentano l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate a tale settore a costi equi e proporzionati, riconoscendo adeguata rilevanza, anche in relazione alla stessa assegnazione delle frequenze, agli impegni che gli operatori intendono assumere per sviluppare l'infrastruttura mobile; più in generale, perseguire, attraverso tutte le misure utili, l'obiettivo prioritario della diffusione della banda larga e ultralarga, quale infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura » (C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa),

premessi che:

il provvedimento in esame mira a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e a promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, riaffermandone il valore come strumento insostituibile di conoscenza e formazione culturale;

in particolare, l'articolo 4 prevede la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali contenuti nelle biblioteche pubbliche, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei rispetto della normativa in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica; il medesimo articolo prevede altresì che le biblioteche pubbliche promuovano attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;

l'articolo 6 prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, ar-

chivi, musei, scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo; l'articolo precisa che la digitalizzazione deve essere eseguita utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei *file* e dei metadati nel contesto del web semantico, affidando al Servizio bibliotecario nazionale l'armonizzazione e l'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario, nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito da parte degli utenti;

appare ampiamente condivisibile l'obiettivo di diffusione della lettura come elemento chiave per la piena formazione culturale della persona e appare altresì apprezzabile il sostegno alle nuove modalità di fruizione del libro, nella pluralità di supporti in cui il prodotto editoriale può essere accolto grazie alle nuove tecnologie;

appare altresì pienamente condivisibile la previsione di *standard* aperti e interoperabili per garantire il massimo grado di libertà dell'utente nella fruizione del prodotto editoriale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**